



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Troccoli"
Via Feliciazza, 22 - 87011 CASSANO LAUROPOLI (Cs)

C.M.: CSIC822003 - C.F.: 94005990786 - C.U.U.: UFV2IM

Telefono: 0981/76096 - Fax: 0981/708430

Sito web: www.lauropoliscuole.edu.it

P.E.O./E-mail: csic822003@istruzione.it

P.e.c.: csic822003@pec.istruzione.it



-Ai Sigg. Docenti della Scuola Sec. di I grado
dell'Istituto Comprensivo "G. Troccoli"
di Lauropoli - Cassano All'Ionio (CS)

-Ai Genitori degli alunni
(Infanzia - Primaria - Secondaria I grado)
A.S. 2022/2023

-Al D.S.G.A.
Dott. Francesco De Felice

-Atti/Sito web

Oggetto: Indicazioni per la riammissione in classe delle alunne e degli alunni dopo un periodo di assenza

Gentilissimi Genitori e Docenti,
con l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 sono cessate tutte le misure di contenimento e di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 previste negli anni passati, permanendo invece solo alcune misure precauzionali di seguito riportate schematicamente:

Misure di prevenzione

Permanenza a scuola

La **permanenza a scuola** degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

**SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE
CON COVID-19**

**TEMPERATURA CORPOREA
SUPERIORE A 37,5°C**

**TEST DIAGNOSTICO PER LA
RICERCA DI SARS-CoV-2
POSITIVO**

Ad esempio:

- Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
- Vomito
- Diarrea
- Perdita del gusto
- Perdita dell'olfatto
- Cefalea intensa



È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre?



Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è **condizione frequente** e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre



Sì, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria

Pertanto la normativa per il rientro a scuola dopo un'assenza per malattia sarà quella in vigore già negli anni scolastici precedenti, e nello specifico:

Riammissione degli alunni a scuola dopo un'assenza

La tempistica oltre la quale è obbligatorio il rilascio da parte del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG) di un documento medico per il rientro in classe è:

1) dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la Scuola dell'Infanzia

(Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020);

2) dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado

(art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: "assenza per malattia superiore a 3 giorni" significa infatti che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall'inizio della malattia. Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: "assenza per malattia superiore a 5 giorni" significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall'inizio della malattia.

A seguito della normativa appena succitata le modalità di riammissione degli alunni a scuola saranno le seguenti:

1. Alunni assenti fino a 3 giorni (Scuola dell'infanzia) o fino a 5 giorni (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) per MALATTIA:

Gli alunni saranno riammessi in classe senza alcuna richiesta di certificazione medica, ma solo previa compilazione dell'apposito modulo di autodichiarazione (*Allegato n. 1*).

2. Alunni che richiedono la riammissione dal 5° giorno od oltre dall'inizio della malattia (Scuola dell'infanzia)

Gli alunni saranno riammessi in classe solo con certificazione medica attestante la guarigione.

3. Alunni che richiedono la riammissione dal 7° giorno od oltre dall'inizio della malattia (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado):

Gli alunni saranno riammessi in classe solo con certificazione medica attestante la guarigione.

4. Alunni assenti per altri motivi:

Gli alunni saranno riammessi in classe senza alcuna richiesta di certificazione medica. Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori legali dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 (*Allegato n. 2*).

5. Alunno assente a seguito dell'allontanamento da scuola per sintomi riconducibili al Covid-19:

Al rientro dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o i tutori legali dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19; oppure, nel caso in cui il

Pediatra o il Medico valutino di effettuare approfondimenti diagnostici per sospetto caso Covid-19 l'attestazione di negatività del test diagnostico.

6. Alunno assente per COVID-19:

In questo caso, per la riammissione dell'alunno/a alla frequenza scolastica, le famiglie dovranno fornire l'attestazione di negatività del test diagnostico.

Sicuro della Vostra fattiva collaborazione, porgo Distinti Saluti.

IL DIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele MARZANA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/1993*